

IPSOA

Le Società

Mensile di diritto e pratica commerciale
societaria e fiscale

ISSN 1591-2094 - ANNO XXXVII - Direzione e redazione - Via dei Missaglia 97 - 20142 Milano

4/2018

► edicolaprofessionale.com/lesocieta

**Sezioni Unite e contratto quadro
di investimento**

**Strumenti finanziari partecipativi
irredimibili e incidenza delle perdite**

**Amministrazione della società
in nome collettivo**

DIREZIONE SCIENTIFICA

Diritto societario

Angelo Busani
Marco Lamandini
Renato Rordorf
Vincenzo Salafia
Alberto Toffoletto

Diritto dei mercati finanziari

Paolo Giudici

Valutazioni e bilancio

Mauro Bini

Diritto penale commerciale

Carlo Enrico Paliero

Processo, arbitrato e mediazione

Ilaria Pagni

TARIFFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCE MILANO



COMMENTARIO BREVE AL DIRITTO DELL'ARBITRATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

di M.V. BENEDETTELLI, C. CONSOLO, L. RADICATI DI BROZOLO

€ 140

Cod. 00217558

Il Commentario breve affronta la materia a 360°, nella duplice veste dell'arbitrato nazionale ed internazionale: il primo applicabile ove la sede dell'arbitrato sia in Italia e qualora il diritto processuale italiano sia stato oggetto di richiamo nella convenzione arbitrale, il secondo applicabile a qualsiasi procedimento arbitrale 'commerciale', scelto contrattualmente o che presenti elementi di contatto con una pluralità di ordinamenti giuridici. La seconda edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali ed è arricchita con gli aspetti fiscali e le particolari declinazioni che assume l'arbitrato quando riguarda l'ambito sportivo.





DIRITTO SOCIETARIO

Amministrazione	L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO di <i>Vincenzo Salafia</i>	401
Patti parasociali	IL SINDACATO DI VOTO A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE COME CONTRATTO A FAVORE DI TERZO. INQUADRAMENTO, EFFETTI E VALIDITÀ Corte d'Appello di Firenze 27 ottobre 2017 commento di <i>Margherita Falagiani</i>	405
S.r.l.	SULLA QUALIFICAZIONE DELLA QUOTA DIS.R.L. COME BENE MOBILE REGISTRATO E L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'USUCAPIONE Tribunale di Milano 22 dicembre 2017 commento di <i>Edoardo Pedersoli</i>	418
Azione di responsabilità	AZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE NELLE S.R.L. Tribunale di Milano, Sez. impr., 10 novembre 2017 commento di <i>Nicola de Luca</i>	427
Patti parasociali	PATTO PARASOCIALE DI <i>RUSSIAN ROULETTE</i> Tribunale di Roma, Sez. impr., 19 ottobre 2017, n. 19708 commento di <i>Paolo Divizia</i>	434
Clausole di prelazione statutaria	NOTE IN TEMA DI <i>CHANGE OF CONTROL</i> E MARGINI DI OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI PRELAZIONE STATUTARIA Tribunale di Roma, Sez. impr., 9 maggio 2017, ord. commento di <i>Emiliana Cicatelli</i>	457
Strumenti finanziari partecipativi	NUOVI ORIENTAMENTI SU STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI IRREDIMIBILI E INCIDENZA DELLE PERDITE Consiglio Notarile di Milano novembre 2017 commento di <i>Marco Lamandini</i>	469

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

Forma del contratto	UNA DECISIONE NON FORMALISTICA SULLA FORMA: PER LE SEZIONI UNITE IL CONTRATTO QUADRO SCRITTO, MA NON SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE LE PARTI, È VALIDO Cassazione Civile, SS.UU., 16 gennaio 2018, n. 898 commento di <i>Roberto Natoli</i>	481
----------------------------	---	------------

PROCESSO, ARBITRATO E MEDIAZIONE

Onere della prova	LA DISCIPLINA DELL'ONERE DELLA PROVA NEL PROCEDIMENTO ABF di <i>Marcello Marinari</i>	489
--------------------------	--	------------

DIRITTO PENALE COMMERCIALE

Influenze illecite	IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE NEL CONTESTO DELLA FRAMMENTATA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA DEL <i>LOBBYING</i> di <i>Dora Tarantino</i>	497
---------------------------	--	------------

OSSERVATORIO

	GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ a cura di <i>Vincenzo Carbone e Romilda Giuffrè</i>	511
	GIURISPRUDENZA DI MERITO a cura di <i>Alessandra Stabilini</i>	513

CONSOB a cura di <i>Angelo Busani e Giampaolo Grasso</i>	515
FISCALE a cura di <i>Massimo Gabelli</i>	521
EUROPEO a cura di <i>Irene Picciano</i>	526

INDICI

Indice Autori, Indice Cronologico, Indice Analitico	531
---	------------

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

F. Annunziata, P. Biavati, C. Consolo, L. De Angelis, G. Fauceglia, G. Ferri, G. Guizzi, F.P. Luiso, V. Meli, S. Menchini, F. Mucciarelli, A. Pericu, A. Perrone, C. Piergallini, S. Rossi, L. Salvaneschi, L. Stanghellini, G.M. Zamperetti

Le Società

Mensile di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/lesocieta

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Tania Falcone

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 452 del 28 novembre 1981

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.570
telefax (02) 82476.079
e-mail: redazione.lesocieta.ipsoa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799 Servizio risposta automatica: telefono (02) 82476.999

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano.

Servizio Clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/lesocieta
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo: www.edicolaprofessionale.com/lesocieta

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione € 268,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione: 250 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione € 536,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione: € 250,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano o via fax al n. 02-82476403 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02-82476794.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare

fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Amministrazione

L'amministrazione della società in nome collettivo

di Vincenzo Salafia

Si esaminano i vari tipi di amministrazione possibili nell'organizzazione della società in nome collettivo, compreso quello relativo alla gestione affidata a terzi, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità sociale ad opera dei soci non amministratori.

Ordinamento generale della società in nome collettivo

L'ordinamento della società in nome collettivo deve essere integrato dalle norme sulla società semplice, richiamate dall'art. 2293 c.c. in quanto non dispongono quelle specifiche, le quali, in particolare, non regolano l'amministrazione.

Gli artt. 2257, 2258 e 2259 c.c., relativi alla società semplice, prevedono e disciplinano l'amministrazione disgiuntiva e quella congiuntiva, rispettivamente di ciascuno dei soci e di essi collettivamente, nonché la revoca degli amministratori, nominati con il contratto sociale o con atto separato. L'amministrazione disgiuntiva comporta il potere di ciascun socio di svolgere i relativi atti e quella congiuntiva richiede l'unanimità dei consensi per ciascuno degli atti di gestione. La revoca degli amministratori è subordinata ad una giusta causa e al consenso di tutti gli altri soci, ma in ogni caso ciascun socio può chiederla giudizialmente.

Le norme contenute negli artt. 2257 e 2258 devono essere applicate, salva diversa pattuizione contenuta nel contratto, la quale potrebbe attribuire il potere di amministrare solo ad alcuni dei soci, singolarmente o collettivamente considerati. La diversa pattuizione, prevista dall'art. 2257 c.c., presuppone che il potere di amministrazione non deriva dal semplice rapporto sociale ma da una specifica attribuzione conferita dai soci; donde la legittimità di estenderne il contenuto fino a comprendere la facoltà dei soci di nominare amministratori anche soggetti estranei al patto societario e revocarli, come previsto dall'art. 2259, comma 3, c.c. L'ordinamento della società collettiva non contiene, infatti, come quello della società in accomandita semplice, la prescrizione di riservare il potere

di amministrare ai soci accomandatari (cfr. Cass. 12 giugno 2009, n. 13761, che indica il socio amministratore come ipotesi, ammettendo così implicitamente l'alternativa di un amministratore non socio). Ipotesi quest'ultima compatibile con il tipo della società collettiva, caratterizzato dalla responsabilità illimitata dei soci e dall'attività commerciale come suo oggetto, che rimarrebbero integri in presenza di amministratori estranei alla compagine sociale (in dottrina cfr. orientamenti diversi: Libonati, *L'amministratore non socio di snc*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, 463; Campobasso, *Diritto commerciale* 2, Torino, 1992, 101-102). Tuttavia, penso che, nonostante la possibilità di nominare amministratori della società in nome collettivo persone diverse dai soci, in concreto questi di tale facoltà abitualmente non si avvalgano per mantenere nel proprio riservato ambito ogni potere riguardante la loro azienda, al fine di valorizzare le proprie competenze gestionali, che li hanno avvicinati ed indotti a costituire la società, oltre che al fine di evitare il costo relativo alla prestazione d'opera del terzo, del quale dovrebbero avvalersi.

Nel caso in cui la gestione venisse affidata solo ad alcuni dei soci, il potere di opposizione previsto nell'amministrazione disgiuntiva e quello di decisione collettiva in quella congiuntiva dovrebbe essere statutariamente riservato ai soci amministratori e non esteso anche agli altri.

Correttamente la legge impone che la scelta e l'esercizio delle facoltà inerenti al potere di amministrazione, compresa quella di opposizione, sia riservato ai soci investiti in via generale del potere di amministrazione. La legge, però, non impedisce che i soci pattuiscano regole diverse, come quella di limitare il

predetto potere di opposizione solo ad atti di amministrazione straordinaria, come quelli, per esempio, estranei all'oggetto sociale, e di riconoscere la validità degli atti di gestione decisi a maggioranza dalla collettività dei soci e non all'unanimità.

Se i soci avessero nominato amministratori persone estranee al patto sociale, nello statuto dovrebbero regolare le condizioni di legittimità dell'esercizio del loro potere, come per esempio la stretta inerenza degli atti di gestione alla natura dell'oggetto sociale ed il criterio del funzionamento della loro collettività, che potrebbe essere quello della maggioranza o dell'unanimità.

Quanto al potere di revoca degli amministratori, soci o estranei nominati con il contratto sociale, l'art. 2259 c.c. lo subordina ad una giusta causa e al consenso di tutti i soci, necessario perché produce una modificazione del contratto; se riferito ad una nomina con atto separato, sarà ugualmente necessaria la sussistenza di una giusta causa e del consenso unanime dei soci, quali autori della nomina, come disposto dall'art. 1726 c.c., al quale rinvia l'art. 2259, comma 2, c.c.

La pattuizione di nominare amministratori della società solo alcuni dei soci o estranei deve essere assunta con il consenso unanime dei soci, perché comporta una deroga all'ordinamento legislativo, consistente nella rinuncia al potere amministrativo dei soci che procedono alla nomina o di uno o più soci non rinunciatari ovvero alla nomina di estranei. In ogni caso non sarà ammissibile la coesistenza di atti gestionali di soci amministratori e di amministratori estranei, atteso che la nomina degli estranei dovrà essere fatta da tutti i soci, che hanno previamente rinunciato alla possibilità della loro investitura.

Lo statuto, in sede contrattuale o, successivamente, la sua integrazione, dovranno regolare le predette speciali fattispecie di amministrazione e le loro possibili revoche.

Tenuta dei libri contabili, informazione sulla gestione ai soci e autorizzazione alla consultazione dei libri contabili

L'art. 2261 c.c., anch'esso implicitamente richiamato dalla disciplina in esame, riconosce ai soci non amministratori il diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto degli affari compiuti. Ovviamente, nella società in nome collettivo, che gestisce un'impresa commerciale, il rendiconto, (così

denominato nell'ambito della società semplice gerente, per definizione, attività non commerciali), assume la forma e il contenuto del bilancio di esercizio, proprio di ogni impresa commerciale, che dovrà essere redatto dagli amministratori collegialmente, sulla base delle scritture contabili, alla cui tenuta essi sono tenuti, secondo quanto dispone l'art. 2302 c.c., e trasmesso ai soci.

Quando gli amministratori agiscono separatamente l'uno dall'altro, la notizia sugli affari e l'accesso ai relativi documenti dovranno essere chiesti a ciascuno di essi; quando invece agiscono collettivamente, l'istanza del socio non amministratore dovrà essere indirizzata ed esaudita dalla collettività degli amministratori. Lo statuto sociale potrà ovviamente disporre un procedimento semplificato, applicabile in ogni caso, come, per esempio, istituendo un ufficio competente a tenere i rapporti informativi con i soci, sotto la sorveglianza di uno o più degli amministratori, ai quali si conferisca il potere di autorizzare il predetto accesso.

Se l'amministrazione fosse conferita dai soci ad estranei, questi saranno tenuti a soddisfare l'esigenza di informazioni espressa dai soci, alla redazione e comunicazione del bilancio di esercizio nonché alla tenuta delle scritture contabili e all'autorizzazione al loro accesso.

In ognuno dei casi sopra indicati, gli amministratori devono organizzare la tenuta dei libri contabili, che devono essere unici anche nell'amministrazione disgiuntiva, la quale comporta l'onere di ciascun amministratore di comunicare all'ufficio, previsto dallo statuto e preposto alla loro tenuta e compilazione, la natura e il valore di ciascuna operazione, specificandone costi e ricavi.

L'art. 2260 c.c. dispone la solidale responsabilità verso la società di tutti gli amministratori per l'inadempimento delle loro obbligazioni, sia nel caso dell'amministrazione disgiuntiva sia in quello, ovviamente, dell'amministrazione congiuntiva, con esonero solo dell'amministratore che dimostri di essere esente da colpa, come, per esempio, se nell'amministrazione disgiuntiva ha fatto opposizione a taluni atti di amministrazione senza risultato ovvero di non essere stato informato degli atti di gestione, ai quali risale il danno arrecato alla società.

Nel caso di amministrazione svolta da amministratori non soci, la responsabilità per l'inadempimento delle loro obbligazioni verso la società grava soltanto su di essi, essendo la solidarietà dei soci riservata alle obbligazioni assunte verso terzi (cfr. art. 2267 c.c.).

L'azione di responsabilità sociale

La responsabilità degli amministratori, soci e non soci, verso la società può essere fatta valere in giudizio dai soci non amministratori, i quali, in veste di potenziali creditori verso la società, con riferimento ai possibili e sperati risultati positivi della gestione, si surrogano (cfr. art. 2900 c.c.) alla società danneggiata, in analogia a quanto avviene nelle società di capitali, con lo scopo di sanare il danno subito dal patrimonio sociale, alla cui conservazione ogni socio è ovviamente interessato (cfr. Vessia, *La responsabilità per la gestione delle società di persone*, Napoli, 2017, 42-72.)

Naturalmente nel giudizio dovrà essere chiamata la società, in analogia (arg. Cass. 25 gennaio 2016, n.

1261, in *Giur. it.*, 2016, 2436) a quanto dispone l'art. 2393 *bis*, comma 3, c.c., nella società per azioni, e in applicazione del comma 2 dell'art. 2900 c.c.; l'accoglimento della domanda di condanna sarà pronunciata in favore diretto della società, quale titolare del patrimonio al cui risarcimento la domanda è diretta. La legittimazione passiva nel rapporto processuale spetta all'amministratore o agli amministratori, ai quali l'attore socio addebita la responsabilità dell'atto gestorio dannoso, nel cui compimento l'attore allega e si riserva di provare la loro colpa.

Sulla speciale questione dell'ammissibilità di amministratori estranei non sono stati trovati precedenti giurisprudenziali, tranne quello indiretto sopra indicato.

CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO

a cura di Guido Alpa e Vincenzo Mariconda

€ 190

Cod. 00216503

La I edizione dell'Opera analizza, in maniera approfondita, alla luce della **dottrina** e della **giurisprudenza**, le regole del codice civile coordinandole con quelle dei codici di settore e con le leggi speciali più rilevanti. In particolare, oltre alle norme del Libro IV c.c. (sul **contratto in generale** e sui **singoli contratti**), sono raccolti anche i commenti a: codice del **consumo**, contratto di **subfornitura**, contratto di **franchising**, contratto di **agenzia**, contratti di **rete**, contratto di **assicurazione**, contratti **bancari** e di **credito al consumo**, contratto di **intermediazione finanziaria**, cessione dei **crediti d'impresa**, contratto di **leasing**, contratto di **rent to buy**.

L'Opera rappresenta un commentario compatto, frutto dell'esperienza dei più riconosciuti professionisti del settore



shop.wki.it ☎ 02.82476.1
✉ info.commerciali@wki.it

 **Wolters Kluwer**
When you have to be right

Patti parasociali

Il sindacato di voto a favore dell'amministratore come contratto a favore di terzo. Inquadramento, effetti e validità

Corte d'Appello di Firenze 27 ottobre 2017 - Pres. Barbarisi - Est. I. Mariani - S.M. e S.F. c. M. T. G. ed altri

Società di capitali - Patto parasociale - Contratto plurilaterale con comunione di scopo - Contratto a favore di terzo

(Cod. civ. artt. 2341 bis, 1411)

Il sindacato di voto con il quale i soci si impegnino ad assicurare determinati benefici all'amministratore, che rimane estraneo al patto, deve essere inquadrato nella fattispecie del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.

Società di capitali - Patto parasociale - Nullità - Violazione dei limiti di durata della carica ex art. 2383 c.c. - Violazione dell'art. 2372, comma 5, c.c. - Natura meramente obbligatoria del sindacato di voto - Esclusione

(Cod. civ. artt. 2341 bis, 1418, 1344, 2383, 2372)

La natura meramente obbligatoria del patto parasociale, e in particolare del sindacato di voto, ne esclude la nullità per violazione delle regole che attengono al funzionamento della società (nel caso di specie, con riferimento ai limiti di durata della carica di amministratore ex art. 2383 c.c. e al divieto per il socio di conferire delega agli amministratori per la partecipazione in assemblea ex art. 2372, comma 5, c.c.). Al socio stipulante non è impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea e il patto non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare, operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare o alla gestione della partecipazione in un certo modo.

La Corte (*omissis*).

L'appello principale proposto da S. e l'appello incidentale (tale da qualificarsi dopo la disposta riunione) proposto da G. + 2, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze sezione Imprese n. 3386/ 2016, devono essere decisi come segue. I motivi di appello devono essere affrontati nell'ordine logico seguito dalle parti appellanti.

Deve quindi in I luogo essere valutata la censura che investe la decisione del I grado, laddove ha ritenuto esistente (provato) l'accordo intercorso tra i soci pattisti e il B. avente ad oggetto la sua elezione nel CDA, come AD per due trienni e il trattamento economico a ciò conseguente.

Come già sopra riportato e come quindi qui sinteticamente reiterato, il Tribunale ha ritenuto la esistenza di un accordo sancito tra le parti nel 2008, ricavabile da una serie di elementi presuntivi (sopra elencati) e la decisione è stata sottoposta a critica sottolineando che gli elementi

addotti dal Giudice non provavano affatto un accordo tra soci e B., ma costituivano al più mere punteggiature di trattative intercorse e il cui unico obiettivo risultato era stato il conferimento dell'incarico per il triennio 2009-2012 (si discute in questa causa infatti solo del secondo triennio, per il quale il B. non è stato riconfermato nella carica e non ha conseguentemente percepito alcunché). La Corte ritiene di rispondere alle censure della parte appellante ripercorrendo i rapporti tra le parti quali emergenti dalla documentazione prodotta, con una ricostruzione fattuale che differisce da quanto ritenuto dal Giudice di I grado, ma che coincide nel risultato cui si perviene. Il documento da cui occorre prendere le mosse è il patto parasociale siglato da tutti i soci il 13 dicembre 2017. In esso per quanto qui interessa, è stabilito che "gli azionisti si impegnano a concordare preventivamente il voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società con riguardo a tutte le deliberazioni ad essa sottoposte. Ciascuno degli azionisti si impegna a votare in conformità alle indicazioni

della maggioranza degli azionisti aderenti al patto calcolata secondo le quote di partecipazione al capitale ... le consultazioni previste dai precedenti commi a cui può partecipare un solo membro di ogni gruppo familiare e senza diritto di voto anche altre persone invitate all'unanimità avranno carattere informale... Della riunione... si redigerà apposito verbale o comunque resoconto...".

Il patto configura pertanto un patto parasociale puro (corrente tra soli soci) costituente un sindacato di voto, al fine di stabilizzare ...il governo della società (test. art. 2341 bis comma I c.c.), patto perfettamente valido e assunto in forma scritta (anche se ciò non è richiesto a pena di nullità dall'incipit dell'art. 2341 bis c.c.): così in massima Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865 (est. Morelli): *I patti parasociali (e, in particolare, i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere "parasociale" e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità "ipso facto"), sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto; Cass. civ. Sez. I, 30 maggio 2008, n. 14551: "I patti di sindacato sono accordi tipici volti a disciplinare in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti, il loro diritto di voto in assemblea, con la conseguenza che il vincolo che ne deriva opera su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, sicché non è legittimamente sostenibile che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare."*

A seguito, in esecuzione di questo patto parasociale, il 12 novembre 2008, i soci pattisti si riunirono e indubitabilmente deliberarono di nominare il B. nella carica di AD (che aveva a fare data dal 1996) per un doppio triennio, 2009/2012 e 2012/2014. Nessuna altra interpretazione testuale è possibile anche tenuto conto delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. c.c.: *"viene fin da adesso stabilito che la società ha l'interesse e la volontà di continuare il rapporto di amministrazione delegato del gruppo nella persona del Dott. B. e che pertanto nella prossima assemblea verrà deliberato in tal senso riconoscendo altresì l'adeguamento per il compenso dal 2009 nella misura del 20% c.a. Per quanto riguarda il premio di risultato dal 1 gennaio 2008 alla fine del mandato che sarà di tre anni + ulteriori tre anni come già concordato dai soci pattisti presenti e come sarà proposto al*

Dr. B. i tenuto conto che ancora vanno delineate le soluzioni e i meccanismi si stabilisce di aggiornare la riunione su questo punto a brevissimo con la presenza dello stesso Dr. B...."

È quindi testuale che, i soci pattisti, in esecuzione del patto parasociale del dicembre, hanno concordato di votare quale AD il Dr. B. per due trienni e un aumento del compenso del 20%. Nessuna puntuazione, quindi ma un preciso obbligo assunto dai soci pattisti in esecuzione del sindacato di voto.

L'unica questione che non è stata deliberata ma rinviata, era la questione dell'emolumento, detto premio di risultato.

Seppure non vi è necessità di alcuna conferma alla decisione qui assunta, possono tuttavia richiamarsi i docc. 30 e 31 fascicolo parte attrice. Il 15 dicembre 2008 il commercialista Dr. B., presente alla riunione dei soci pattisti (ma non votante), scrive ai soci pattisti quanto segue: *"la presente fa seguito alle precedenti comunicazioni e riunioni per analizzare le ultime questioni rimaste in sospeso che riguardano i compensi da attribuire all'AD tenuto conto che sulla sua riconferma per altri due trienni si è raggiunta l'unanimità tra tutti i soci del patto."* Il 28 dicembre 2008 vi è un verbale di riunione del patto in cui si legge: *"preliminarmente M. T. G. fa notare che avrebbe piacere di potere consultare liberamente i verbali del patto anche perché nella lettera del Dott. B. si fa riferimento a decisioni che sarebbero già state prese e di cui non si ricorda"*. Si procede successivamente alla discussione sul premio di produzione.

M.T. G. aveva partecipato e sottoscritto il verbale del 12 novembre 2008, dichiara di non ricordarne il contenuto, le vengono forniti i verbali, e nessuna contestazione ne è evidentemente seguita, dato che nulla viene prodotto, avente tale contenuto.

Quindi i soci pattisti il 29 novembre del 2008, hanno deliberato la rielezione del B. per due trienni in parte deliberando anche il suo emolumento.

La deliberazione viene recepita nel primo verbale di assemblea di nomina dell'AD che vede sia per CVG Pisa che Firenze nominato il Dr. R.B.

Che l'accordo esista e sia produttivo di effetti lo si deduce, del resto, anche dal comportamento dei soci alla assemblea ordinaria nel febbraio e giugno 2009, nella quale, conformemente agli impegni assunti, eleggono quale consigliere e amministratore delegato il Dr. R. B., per il triennio 2009-2012.

Non devono essere quindi trattate perché superate, le censure in ordine al tipo di prova fornito per l'accordo (anche se l'accordo per espressa disposizione di legge può rivestire qualsiasi forma): così anche per il contestato contrasto con gli artt. 2729 (su cui *ad abundantiam* v. App. Milano 28.2.2003) e 2721 c.c. ... (sull'art. 2728 v. *infra*).

Posto quanto sopra occorre successivamente affrontare e risolvere successivi problemi.

Il primo attiene alla efficacia del patto nei confronti del B. Giova sul punto ricordare che i patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l'esercizio di diritti e facoltà dei soci, possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi, pur essendo vincolanti